

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

DIPFSA
SIAMData **15 GEN. 2013** Protocollo N° **19040** Class: **E.900.02.16** Prat. Fasc. Allegati N° **4**

Oggetto: Risposta a quesiti in materia di registrazione ai sensi del Reg (CE) n. 852/2004..

TELEFAX

U.L.S.S. n. 4 ALTO VICENTINO	
15 GEN. 2013	
N.	1826
TR.	703
e.p.c.	

Alle Az. ULSS del Veneto
Dipartimenti di Prevenzione
Dipartimenti funzionali SASA
c.a. Responsabili dei SIAN
e dei Servizi veterinari

CREV "Giovanni Vincenzi"

Sono pervenuti a questa struttura alcuni quesiti relativi alla modalità di registrazione su SIANET di imprese alimentari spesso di piccole dimensioni che producono e/o talvolta tengono in solo deposito il loro prodotto lavorato per venderlo ad altre ditte o a privati.

Per comodità espositiva si trascrive il testo di tali quesiti anche al fine di estendere le relative precisazioni a tutto il territorio regionale.

Quesito 1: "Come debbano essere registrate le imprese di piccole e piccolissime dimensioni che lavorano o fanno lavorare per conto terzi il proprio prodotto (ad esempio le cantine di carattere familiare) nei due casi della vendita ad altri OSA (es. enoteche e ristoranti) o della sola vendita al dettaglio del prodotto confezionato. La tipologia di registrazione al dettaglio/non dettaglio di stabilimento/laboratorio ha infatti ricadute rilevanti sulla pianificazione dei controlli nonché sul piano economico (pagamento registrazione o tariffazione del non dettaglio)."

Quesito 2: "Se e a quali condizioni possano essere registrate, come mezzo per il trasporto di alimenti, le autovetture immatricolate per il trasporto di persone."

Relativamente al primo punto, si fa presente che la registrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento (CE) n. 852/2004 deve essere effettuata per tutte le imprese alimentari, come definite dall'art. 3, comma 2, del reg. (CE) n. 178/2002, che svolgano una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e ciò indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa. La DGRV n. 3710/2007 e s.m.i. indica, tra l'altro, le modalità di notifica e registrazione delle imprese alimentari operanti nella Regione del Veneto.

In particolare le imprese che effettuano la trasformazione del prodotto primario per conto proprio provvedono a richiedere la registrazione come "stabilimento di produzione, trasformazione e confezionamento". Qualora vendano ad altri OSA il prodotto finito, oppure, qualora effettuino unicamente la vendita al dettaglio, potranno chiedere la registrazione per laboratorio con annessa vendita al dettaglio. In quest'ultimo caso la cessione di un quantitativo fino al 30% del prodotto lavorato/anno ad altri OSA in ambito locale viene considerata commercializzazione al dettaglio.

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Le imprese che vendono in azienda i prodotti finiti, trasformati, lavorati e/o confezionati da imprese terze, ancorché ottenuti da prodotti primari di provenienza aziendale, effettueranno una registrazione per commercio al dettaglio o, in alternativa, distribuzione all'ingrosso.

Nel caso in cui l'azienda che ha fatto trasformare i propri prodotti da un'impresa terza, non li depositi presso di sé al fine di commercializzarli, effettuerà la registrazione per attività di commercio senza deposito (es. broker).

Le attività di controllo ufficiale per le diverse fattispecie sopra elencate saranno pianificate da parte dell'ACL in base al rischio, come previsto dal Regolamento (CE) n. 882/2004, che terrà conto, tra l'altro, dei quantitativi di prodotto commercializzato.

Relativamente al secondo punto, è opportuno per un chiarimento più esaustivo che tale quesito venga inoltrato ad altri uffici (es. motorizzazione civile), tenendo comunque presente che la normativa sull'igiene degli alimenti non preclude l'utilizzo di un veicolo adibito al trasporto di persone per il trasporto di alimenti, purché questi ultimi siano trasportati nel rispetto dei requisiti previsti dall'allegato II, capitolo IV, del Regolamento (CE) n. 852/2004 (in particolare per "i vani di carico e/o i contenitori").

Ad ogni buon conto e per completezza di informazione, si allega alla presente la nota prot. 141485 del 26 marzo 2012 di questa struttura che fornisce ulteriori indicazioni sul trasporto degli alimenti.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Dot. Giorgio Cester

RG/ala

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 26 MAR 2012 Protocollo N° 141485 Class: E.300.02.16 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Veicoli adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta ai prodotti alimentari. Risposta a quesiti.

Ai Signori Responsabili dei SIAN
e dei Servizi veterinari
delle Aziende ULSS del Veneto

Si fa riferimento alle richieste di chiarimento pervenute a questa struttura in merito all'oggetto ed in particolare se sia possibile trasportare in maniera promiscua generi alimentari non deperibili con generi non alimentari (collettame misto). A tal proposito si premette che questa struttura regionale risponde per la materia di competenza e che i chiarimenti relativi a norme inerenti il Codice della Strada dovranno essere indirizzati agli Uffici competenti.

I requisiti generali in materia di igiene applicabili al trasporto degli alimenti sono definiti nei regolamenti comunitari del "pacchetto igiene", ed in particolare nel capitolo IV dell'Allegato II al Regolamento (CE) n.852/2004.

Il paragrafo 3 prevede esplicitamente che sia i veicoli che i contenitori possano essere adibiti al trasporto di prodotti alimentari e, purché vi sia una efficace separazione dei vari prodotti, di altra merce "in aggiunta" ai prodotti alimentari.

Al paragrafo 4 vi è una espressa indicazione di riservare vani di carico e/o contenitori/cisterne solo nel caso di trasporto di prodotti alimentari sfusi (liquidi, granulari o in polvere), e per questi è altresì prevista l'apposizione della menzione "esclusivamente per prodotti alimentari".

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il trasporto di merce in aggiunta ai prodotti alimentari con mezzi registrati ai sensi del Regolamento n. 852/2004 per il trasporto di questi ultimi sia praticabile anche contemporaneamente, **previa valutazione** da parte dell'Autorità Competente della documentazione correlata alla SCIA, e purché l'operatore del settore alimentare sia in grado di dimostrare, con soddisfazione dell'A.C., la protezione degli alimenti da ogni possibile forma di contaminazione.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Dott. Giorgio Cester

P.O. Igiene alimenti di Origine animale
Dott.ssa Fiorenza Anfuso

FA/ala

Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare
P.O. Igiene Alimenti di Origine Animale
Sito Web: www.regione.veneto.it

Dirigente:

Titolare: Dott.ssa Fiorenza Anfuso
E-mail: alimenti@regione.veneto.it

Telefono: 041.2791306

Telefono: 041.2791625

Telefax 041 2791330/1374

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374